



## COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)  
[www.csi.lombardia.it](http://www.csi.lombardia.it)

### LA COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE DEL CSI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Delibera n. 1 del 06/11/2021

Composta dai Sigg.ri

Giuseppe Olia – Presidente;

Chiara Rovelli – Consigliere;

Renato Bodini – Consigliere

#### PREMESSO CHE

- In data 23.10.2021 veniva disputata la gara del Campionato Juniores a 7 del CSI – Comitato Territoriale di Como – tra US Vertematese e SGS Socco;
- la predetta gara veniva sospesa al minuto 21 del secondo tempo, sul punteggio di US Vertematese 2 – 0 SGS Socco: il Direttore di Gara riteneva infatti che sussistessero reali e concreti pericoli di incolumità dello stesso e dei tesserati;
- la società SGS Socco, a seguito di Preannuncio di Reclamo, presentava Reclamo al Giudice Unico del Comitato di Como;
- preso atto del Preannuncio di Reclamo e del pedissequo Reclamo, il Giudice Unico, con Comunicato del 28.10.2021, disponeva la sconfitta della SGS Socco con il punteggio di 4 – 0;
- in data 2 novembre 2021, SGS Socco depositava Ricorso in Appello alla CRG;

#### MOTIVI DEL RICORSO

SGS Socco lamenta l'asseritamente erronea decisione assunta dall'Arbitro di sospendere la gara, nonché la decisione del Giudice di attribuire la sconfitta con il punteggio di 4 -0.

SGS Socco sostiene infatti che non sussistessero le condizioni previste dall'art. 70 delle Norme per l'Attività Sportiva – consistenti in *“reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico”* – e chiedeva la riforma del provvedimento assunto dal Giudice, con l'applicazione, alternativamente, dell'art. 99 o dell'art. 110 del predetto Regolamento. In particolare, SGS Socco lamenta l'erronea interpretazione fornita dal Giudice di prime cure riguardo al comportamento del Direttore di Gara che non avrebbe, a suo dire, posto in essere ogni accorgimento tale da riportare in campo un clima normale né assunto le necessarie decisioni al fine di consentire la prosecuzione della gara e chiede, conseguentemente, la ripetizione della gara o, in subordine, la comminazione della sanzione della sconfitta per entrambe le squadre.

#### MOTIVAZIONE

Il ricorso è infondato e va respinto.

In primo luogo, va sottolineato come sia compito di questo Collegio pronunciarsi sulla conformità del provvedimento di sospensione della gara assunto dal Direttore di Gara e dunque di accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano la regolare prosecuzione della stessa.

Nella fattispecie, appare evidente come il susseguirsi degli eventi ha di fatto impedito al Direttore di Gara di assumere ulteriori provvedimenti, rispetto a quelli già presi, tali da consentire la prosecuzione

della gara e come la sospensione fosse l'extrema ratio a cui appellarsi per ridurre i pericoli per i presenti sul campo.

A seguito dell'espulsione dell'atleta Vinozza Stefano - terza espulsione della partita - l'Arbitro è stato circondato da una serie di giocatori della SGS Socco che a pochi centimetri di distanza dallo stesso hanno iniziato ad inveire nei suoi confronti e a proferire minacce di gravità tale da far temere un Direttore di Gara per la propria incolumità.

In quello stesso frangente, inoltre, il calciatore espulso si è avventato contro la panchina della squadra avversaria - che si trova esattamente dalla parte opposta rispetto agli spogliatoi - scatenando una rissa che, come documentato dal video allegato al ricorso, ha coinvolto altresì soggetti non autorizzati a sostare sul terreno di gioco. Per altro dal predetto video, non è possibile stabilire l'identità di coloro che partecipano attivamente alla rissa né il momento esatto in cui avvengono le varie colluttazioni.

Di fatto, dunque, come confermato dallo stesso Direttore di Gara, sentito a chiarimenti, l'arbitro non poteva neppure avvicinarsi alla panchina, alla quale in un brevissimo lasso di tempo erano accorse numerose persone non tesserate, poiché bloccato, minacciato ed intimorito da una serie di atleti della SGS Socco.

L'unica plausibile soluzione a siffatta situazione risiedeva, dunque, nella decisione di sospendere la gara, stanti le gravi minacce ricevute dai giocatori della SGS Socco e la praticamente simultanea invasione di campo ad opera di soggetti non autorizzati.

Diviene dunque a questo punto necessario comprendere se la responsabilità della sospensione della gara possa essere ascritta alla esclusiva responsabilità della SGS Socco, come deciso dal Giudice di prime cure, o se invece sussistano gli elementi per l'applicazione dell'art. 110 del Regolamento per l'Attività Sportiva con conseguente attribuzione della sconfitta ad entrambe le squadre.

Codesto Collegio, esaminati gli atti e sentito l'Ufficiale di gara, ritiene di confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure. È infatti evidente come i soli giocatori di SGS Socco abbiano circondato, proferito gravi insulti e, soprattutto, gravi minacce, a seguito della decisione dell'Arbitro di espellere il giocatore Vinozza, come anche che sia stato lo stesso giocatore espulso ad aggredire i tesserati presenti sulla panchina della US Vertematense ed a scatenare la rissa.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Regionale rigetta il ricorso proposto da SGS Socco.  
Incamera la tassa di Appello alla Commissione Giudicante Regionale  
Così è deciso il 06.11.2021

LA COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Giuseppe Olia (Presidente)  
Chiara Rovelli (Consigliere)  
Renato Bodini (Consigliere)